

Avv. Cesare Di Cintio
Avv. Federica Ferrari

Avv. Francesca Auci

Illustrissima
Camera dei deputati
VII Commissione Cultura,
Scienza e Istruzione

e-mail: com_cultura@camera.it

Oggetto: D.L. 108/2026 - Memoria scritta.

Illustrissimi Componenti della Camera dei Deputati,

in ragione del mio intervento mi prego di esporre qui di seguito alcune considerazioni che fanno parte della mia esposizione odierna.

*** **

Introduzione

Ringrazio la Commissione per l'opportunità di intervenire nell'ambito dell'esame del provvedimento in oggetto.

Le osservazioni che seguiranno riguardano due disposizioni che intervengono su ambiti differenti dell'ordinamento sportivo, ma che presentano un comune elemento di valutazione: la necessità di individuare assetti normativi capaci di coniugare sviluppo, sostenibilità e corretta allocazione delle risorse.

Da un lato, l'articolo 6 affronta il tema del sostegno al calcio femminile professionistico attraverso una diversa destinazione di una quota delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi della Serie A. Su tale disposizione si ritiene

opportuno evidenziare l'importanza di una valutazione complessiva degli effetti prodotti sul sistema calcistico nazionale, con particolare riferimento all'equilibrio tra sostegno al vertice del movimento e investimenti destinati alla formazione, ai vivai e all'attività di base.

Dall'altro lato, l'articolo 8 interviene sul riordino dell'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), delineando un nuovo assetto organizzativo volto a rafforzare le funzioni istituzionali dell'Ente, migliorare l'efficienza amministrativa e garantire maggiore uniformità nella gestione delle attività addestrative e sportive.

Le considerazioni che seguono sono pertanto orientate a fornire un contributo tecnico volto a valutare la coerenza delle disposizioni con i principi di buon andamento, efficacia, sostenibilità e sviluppo equilibrato del sistema sportivo nazionale.

*** **

Osservazioni sull'articolo 6 del provvedimento – Destinazione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi della Serie A

L'articolo 6 interviene sul sistema di destinazione di una quota delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di Serie A, prevedendo il trasferimento alla Divisione Serie A Femminile dell'1% delle somme attualmente attribuite alla FIGC.

La disposizione determina quindi una diversa allocazione di risorse pari a circa 10 milioni di euro annui, incidendo su un meccanismo di finanziamento che, fino ad oggi, ha consentito alla Federazione di sostenere una pluralità di attività riconducibili alla crescita complessiva del sistema calcistico nazionale.

1. Finalità della norma e principio generale condiviso

È opportuno premettere un elemento essenziale per una corretta valutazione della disposizione.

Lo sviluppo del calcio femminile rappresenta un obiettivo strategico e condivisibile per l'intero ordinamento sportivo nazionale. Ho sempre sostenuto tale percorso, anche nella mia attività professionale, fin dalle prime fasi di organizzazione e regolamentazione del movimento nel nostro Paese.

Il consolidamento del calcio femminile professionistico costituisce infatti un fattore positivo non soltanto per il settore specifico, ma per l'intero sistema sportivo, favorendo l'ampliamento della partecipazione, la crescita del numero delle praticanti e la valorizzazione del talento femminile.

La questione posta dall'articolo 6, pertanto, non riguarda la finalità perseguita dalla norma, che risulta pienamente condivisibile, bensì la modalità individuata per realizzarla.

2. Natura delle risorse attribuite alla FIGC e funzione di interesse generale

Le risorse oggi attribuite alla FIGC non costituiscono una disponibilità finanziaria priva di destinazione, ma rappresentano uno strumento collegato allo svolgimento di funzioni di interesse generale affidate alla Federazione.

Tali risorse concorrono infatti al finanziamento di attività strategiche per l'intero movimento calcistico nazionale, tra cui:

- il Settore Giovanile e Scolastico;
- i programmi di sviluppo del calcio di base;
- gli interventi infrastrutturali;
- lo Sportello Unico della Lega Nazionale Dilettanti;
- le iniziative previste dalla cosiddetta "Legge Zola" a favore della Lega Pro.

Si tratta di attività che operano alla base della filiera calcistica e che costituiscono il presupposto indispensabile per la formazione e la crescita del talento nazionale.

La riduzione di tali risorse determina pertanto un effetto diretto sulla capacità della FIGC di assicurare continuità a programmi già definiti, finanziati e inseriti in una programmazione pluriennale.

3. Equilibrio del sistema e criterio di allocazione delle risorse

Occorre inoltre valutare la disposizione alla luce dell'attuale struttura della Serie A Femminile.

Il campionato è composto da dodici società, nove delle quali appartengono a club che partecipano anche al campionato di Serie A maschile. Solo Ternana, FC Como Women e Napoli Women non sono riconducibili a società della massima serie maschile.

Ne consegue che, nella maggior parte dei casi, le risorse aggiuntive previste dall'articolo 6 sarebbero destinate a realtà sportive che fanno parte di organizzazioni già strutturate e che beneficiano, legittimamente, dei proventi derivanti dalla commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi.

La questione che si pone è quindi di equilibrio complessivo del sistema: se sia opportuno finanziare il rafforzamento di un segmento del movimento attraverso una riduzione delle risorse destinate a funzioni federali di carattere generale.

4. Effetti sullo sviluppo del calcio di base e sulla formazione del talento

Il calcio italiano affronta oggi una sfida prioritaria: aumentare la capacità di formare giocatori e giocatrici di talento.

Tale obiettivo richiede investimenti strutturali nei settori giovanili, nella formazione dei tecnici, nella qualità degli impianti sportivi e nello sviluppo dell'attività di base.

È infatti attraverso la filiera della formazione che si costruisce la competitività futura del calcio italiano.

Il rafforzamento del vertice del movimento, compreso quello femminile professionistico, non può prescindere dalla solidità della base. Un sistema sportivo competitivo necessita di un equilibrio tra attività di vertice, sviluppo territoriale e capacità formativa.

5. Modalità alternative di sostegno al calcio femminile

Qualora l'obiettivo sia quello, condivisibile, di accelerare ulteriormente lo sviluppo del calcio femminile professionistico, appare preferibile perseguirlo attraverso strumenti dedicati e risorse aggiuntive.

Una politica di crescita efficace dovrebbe infatti consentire il rafforzamento contemporaneo delle diverse componenti del sistema, evitando che il sostegno a un settore determini una riduzione delle risorse disponibili per altre funzioni strategiche.

La crescita del calcio femminile e lo sviluppo del calcio di base non devono essere considerati obiettivi alternativi, ma parti complementari di una medesima strategia nazionale.

6. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni esposte, appare opportuno mantenere l'attuale destinazione dell'1% delle risorse alla FIGC, preservando la capacità della Federazione di svolgere le proprie funzioni di interesse generale e di garantire continuità agli interventi già programmati.

Il sostegno al calcio femminile rappresenta una scelta necessaria e strategica, ma tale obiettivo dovrebbe essere perseguito attraverso strumenti che rafforzino l'intero

ecosistema calcistico, senza determinare una riduzione delle risorse destinate alla formazione, ai vivai e allo sviluppo del movimento sul territorio.

Il futuro del calcio italiano dipende dalla capacità di integrare due dimensioni fondamentali: il vertice, che rappresenta l'espressione competitiva del sistema, e la base, che ne costituisce il fondamento.

Una politica sportiva efficace deve pertanto garantire che entrambe possano crescere in modo equilibrato e complementare.

*** **

Osservazioni sull'articolo 8 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108 – Riordino dell'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS)

Con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 8 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, concernenti il riordino dell'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), si ritiene opportuno evidenziare come l'intervento normativo sia finalizzato a realizzare un complessivo rafforzamento dell'assetto organizzativo dell'Ente, attraverso una maggiore efficienza amministrativa, una più chiara definizione delle competenze e una valorizzazione delle funzioni istituzionali e sportive proprie del sistema del tiro a segno nazionale.

La disposizione non introduce un nuovo modello estraneo all'ordinamento vigente, ma completa un percorso di riordino già avviato dal legislatore e volto a superare alcune criticità emerse nel tempo nell'attuale configurazione organizzativa, caratterizzata dalla contemporanea presenza di funzioni pubblicistiche, attività addestrative e attività sportive nell'ambito di un modello gestionale originariamente assimilato a quello delle federazioni sportive nazionali.

L'obiettivo della riforma è pertanto quello di realizzare una più netta distinzione tra le funzioni istituzionali di interesse pubblico attribuite alla UITS e l'attività sportiva, assicurando al contempo un sistema unitario di coordinamento, controllo e indirizzo nazionale.

1. Razionalizzazione della governance e rafforzamento delle funzioni istituzionali

L'esigenza di procedere al riordino della UITS deriva dalla particolare natura delle funzioni svolte dall'Ente, che opera in un ambito caratterizzato dalla necessaria presenza di elevati standard di sicurezza, competenza tecnica e uniformità applicativa.

La riforma attribuisce alla UITS un ruolo centrale quale soggetto responsabile dell'indirizzo, del coordinamento e della vigilanza sull'intero sistema, consentendo una gestione più efficace delle funzioni affidate alle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale.

Il nuovo assetto consente di superare una situazione nella quale competenze tecniche, amministrative e sportive risultavano non sempre adeguatamente coordinate, con possibili ricadute sulla certezza delle procedure, sulla sicurezza degli impianti e sull'omogeneità degli standard applicati sul territorio nazionale.

L'intervento normativo risponde quindi ai principi di buon andamento, efficienza e razionalizzazione dell'azione amministrativa, in coerenza con l'articolo 97 della Costituzione.

2. Tutela delle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale e continuità delle attività territoriali

Una delle principali questioni oggetto di attenzione riguarda il ruolo delle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale e gli effetti del nuovo modello organizzativo nei loro confronti.

Sul punto è necessario evidenziare che la riforma non determina un ridimensionamento delle Sezioni, che continuano a rappresentare il presidio territoriale attraverso il quale vengono concretamente realizzate le attività istituzionali, addestrative e sportive.

Al contrario, il nuovo assetto mira a rafforzarne il funzionamento attraverso una maggiore integrazione all'interno del sistema UITs, assicurando regole uniformi, strumenti di supporto tecnico-amministrativo e una più efficace programmazione degli interventi.

Con riferimento agli immobili attualmente concessi dal Ministero della difesa alle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale, il comma 3 dell'articolo 8 prevede espressamente che il trasferimento in uso alla UITs avvenga mantenendo il vincolo di destinazione alle finalità istituzionali e sportive previste dalla legge.

Tale previsione garantisce la continuità dell'utilizzo dei beni, salvaguarda gli accordi già in essere con il Ministero della difesa e con gli enti territoriali e non determina alcuna modifica della funzione pubblica degli immobili.

3. Separazione tra attività istituzionale e attività sportiva

Uno degli elementi qualificanti della riforma riguarda la definitiva distinzione tra attività di addestramento e funzioni pubblicistiche, da un lato, e attività sportiva, dall'altro.

Il riconoscimento della natura privatistica delle Sezioni consente di ricondurre pienamente le attività sportive svolte dalle stesse nell'ambito della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 36 del 2021, eliminando le precedenti incertezze interpretative e favorendo l'inserimento delle Sezioni nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Tale scelta rappresenta un passaggio necessario per garantire maggiore chiarezza giuridica, trasparenza gestionale e corretta applicazione della normativa sul lavoro sportivo.

La separazione contabile tra attività istituzionali e attività sportive consente inoltre una più corretta imputazione delle risorse, evitando sovrapposizioni e assicurando una gestione maggiormente verificabile.

4. Apertura regolata del sistema e rafforzamento dei controlli

La possibilità prevista dalla riforma di riconoscere ulteriori soggetti pubblici o privati autorizzati allo svolgimento di attività di addestramento all'uso delle armi non configura una liberalizzazione indiscriminata del settore.

La previsione introduce invece un sistema regolato, nel quale l'accesso all'attività è subordinato al riconoscimento da parte della UITS e al possesso di specifici requisiti di affidabilità organizzativa, capacità tecnica, professionalità, continuità operativa e sicurezza.

La UITS assume pertanto una funzione ancora più rilevante quale autorità tecnica di riferimento del sistema, garantendo uniformità di criteri e vigilanza sull'intero territorio nazionale.

5. Sicurezza degli impianti e figura dell'Ispettore UITS

Particolare rilievo assume il trasferimento alla UITS delle competenze relative ai controlli tecnici degli impianti, al rilascio delle agibilità, alla manutenzione, all'ammodernamento e alla predisposizione delle direttive tecniche.

Tale scelta consente una significativa semplificazione amministrativa, evitando duplicazioni procedurali e assicurando una maggiore uniformità nella valutazione degli standard di sicurezza.

La nuova figura dell'Ispettore UITS rappresenta uno strumento di garanzia tecnica e non un ulteriore livello burocratico. Il suo compito sarà quello di verificare il rispetto delle

disposizioni normative e tecniche, contribuendo all'innalzamento degli standard qualitativi e alla sicurezza complessiva del sistema.

Nell'attuazione della riforma dovranno comunque essere applicati criteri di proporzionalità, tenendo conto delle dimensioni delle singole Sezioni, del volume delle attività svolte e delle specificità territoriali.

6. Sostenibilità economica e riduzione degli oneri amministrativi

La centralizzazione presso la UITIS delle funzioni tecniche e amministrative consentirà una riduzione degli adempimenti oggi gravanti sulle Sezioni, in particolare quelle di minori dimensioni.

Le risorse derivanti dalla quota dei proventi dei corsi regolamentari destinata all'Ente saranno finalizzate esclusivamente allo svolgimento di attività di interesse generale: vigilanza, formazione, controlli tecnici, supporto amministrativo, uniformazione delle procedure, gestione delle agibilità, ammodernamento degli impianti e qualificazione del personale.

L'intervento consente quindi di trasformare tali risorse in uno strumento di investimento e miglioramento dell'intero sistema.

7. Tutela del personale e continuità occupazionale

La riforma non determina effetti pregiudizievoli sui rapporti di lavoro attualmente in essere presso le Sezioni.

Il riconoscimento della natura privatistica delle stesse consente infatti una più chiara collocazione dei rapporti lavorativi nell'ambito della disciplina vigente, garantendo maggiore certezza applicativa anche sotto il profilo del lavoro sportivo.

8. Conclusioni

L'articolo 8 del decreto-legge n. 108 del 2026 costituisce una riforma finalizzata al rafforzamento dell'intero sistema del tiro a segno italiano.

L'intervento normativo consente di realizzare un modello organizzativo più moderno, trasparente ed efficiente, nel quale la UITS assume pienamente il ruolo di soggetto nazionale di indirizzo, coordinamento e vigilanza, mentre le Sezioni mantengono e rafforzano la propria funzione essenziale di presidio territoriale.

La riforma consente inoltre di completare il processo di separazione tra funzioni pubblicistiche e attività sportiva, garantendo maggiore chiarezza normativa, migliore utilizzo delle risorse e più elevati livelli di sicurezza.

La direzione individuata dal legislatore appare pertanto coerente con i principi di buon andamento, semplificazione amministrativa e tutela dell'interesse pubblico: rafforzare il sistema senza centralizzarlo, uniformare le regole senza comprimere il ruolo territoriale delle Sezioni, assicurare maggiore sicurezza senza appesantire gli adempimenti.

Il risultato atteso è un sistema del tiro a segno nazionale più efficiente, più trasparente e maggiormente capace di coniugare le funzioni pubblicistiche affidate alla UITS con la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva.

*** **

Ringraziandovi per l'opportunità di poter condividere gli aspetti sopra esposti, resto a completa disposizione.

Cordiali saluti,

Roma, 8 luglio 2026

Avv. Cesare Di Cintio

